REGOLAMENTO (CEE) N. 3323/89 DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 1989

concernente le cauzioni relative ai titoli d'importazione di carni bovine pregiate rilasciati per il terzo e quarto trimestre 1989

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89 (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2 e l'articolo 25,

visto il regolamento (CEE) n. 4075/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate dei codici NC 0201 e 0202 e per i prodotti dei codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91 (3), in particolare l'articolo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 4148/88 della Commissione (4) ha stabilito le modalità di applicazione dei regimi di importazione istituiti dai regolamenti (CEE) n. 4075/88 e (CEE) n. 4077/88 del Consiglio (5) nel settore delle carni bovine;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2208/89 della Commissione, del 30 luglio 1989 (6) e il regolamento (CEE) n. 3159/89 (7), relativo al rilascio di titoli d'importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, hanno stabilito la percentuale dei quantitativi richiesti per il terzo e quarto trimestre 1989 di cui è ammessa l'importazione;

considerando che la decisione 89/15/CEE della Commissione (8), modificata dalla decisione 89/353/CEE (9), ha inizialmente sospeso, a decorrere dal 1° gennaio 1989, le importazioni di animali della specie bovina e di carni provenienti dagli Stati Uniti d'America e dal Canada e destinate al consumo umano;

considerando che i contatti avviati con tali paesi ai fini di una soluzione atta a rimuovere la sospensione di cui trattasi avevano portato al rilascio di titoli in forza del regolamento (CEE) n. 1030/89 della Commissione (10), che il mancato raggiungimento di una siffatta soluzione ha reso impossibile l'utilizzo di tali titoli; che pertanto, analogamente a quanto previsto per il primo e il secondo trimestre, è opportuno prevedere lo svincolo della cauzione costituita per ottenere i titoli stessi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le cauzioni relative ai titoli d'importazione rilasciati in forza dei regolamenti (CEE) n. 2208/89 e (CEE) n. 3151/89 sono svincolate, su richiesta degli interessati ed entro il termine di mese a decorrere dalla richiesta stessa, se non è stato possibile effettuare l'importazione a causa della decisione 89/15/CEE.

La domanda debitamente giustificata deve essere presentata all'autorità competente dello Stato membro di cui trattasi entro il 15 gennaio 1990.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.
(3) GU n. L 359 del 28. 12. 1988, pag. 4.
(4) GU n. L 362 del 30. 12. 1988, pag. 42.
(5) GU n. L 359 del 28. 12. 1988, pag. 7.
(6) GU n. L 209 del 21. 7. 1989, pag. 42.
(7) GU n. L 305 del 21. 10. 1989, pag. 11.
(8) GU n. L 8 dell'11. 1. 1989, pag. 11.
(9) GU n. L 146 del 30. 5. 1989, pag. 39.
(10) GU n. L 110 del 21. 4. 1989, pag. 19.